

contro li camalli, marinari condottieri, e mulatieri, che interuenissero à simili rubbamenti ò frodi di notte passata l' aue maria di prima sera.

Hæc auctoritas  
in Serenissima  
COLLEGIA  
fuit sepius col-  
lata, deinde  
1650. die 6. &  
20. Iulij de-  
nudo, tribata per  
quinquennium.

Dichiarando intendersi esser per premio tutti quelli, à quali non spettassero le robbe fraudate, e consequentemente incorrere in le pene di sopra tutti quelli, à quali non spettassero dette robbe.

MDCVIII. Approbata ab utroque concilio Sz. à minori die 22. Aprilis à maiori verò die 22. Maij.

Vt in actis Mag. Gulielmi Dianæ Cancell. & Secr.

Item habent auctoritatem Serenifs. COLLEGIA imponendi pænas non obseruantibus valuationes monetarum.

**S**ignori. Per le leggi della Republica, le SS. VV. fanno vien data facoltà à Serenifs. Collegi di statuire il pretio alle monete, e valutarle secondo pare giusto: con la quale autorità hanno in tutti i tempi non solo fatta detta valuatione, ma posto anche pene à trasgressori; & à coloro che non haueffero offeruato detta valuatione. Le quali pene parimente in tutti i tempi sono state essequite, e scosse senza contradittione alcuna. E stato hora nuouamente posto in consideratione, che questo non si possa fare; E che non possano i Serenifs. Collegi statuir dette pene, come che ciò sia far nuoua legge; e che tal cosa spetti al minor Consiglio, e tutto che questa opinione possa esser poco sussistente, essendo (si può dire) inutile, & infruttuosa che si habbi facoltà di statuire il prezzo alle monete, e nõ vi sia poi bailia di farlo offeruare; tuttauia desiderosi noi di leuar le sottilità, e tröcar le dispute habbiamo col legitimo numero de voti risoluto di proporre alle SS. VV. che á caotela, & in quanto sia di bisogno, e senza pregiudicio di quella auttorità che à Seren. Collegi spetta; si dichiari che essi Seren. Collegi habbino facoltà di metter